

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

29° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2003

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del presidente GRILLO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1791) Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Senza ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag.3, 4, 5
DONATI ( <i>Verdi-U</i> ) . . . . .	3
MAMMOLA, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i> . . . . .	5
PASINATO ( <i>FI</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	5

**(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate**

**Voto regionale n. 53**

(Seguito della discussione e approvazione. Assorbimento del voto regionale n. 53)

* PRESIDENTE . . . . .	5, 6, 7
MAMMOLA, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti</i> . . . . .	5, 6
PESSINA ( <i>FI</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	5, 6, 7
ALLEGATO ( <i>Contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	8

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1791) *Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1791, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, rilevata l'utilità del provvedimento al nostro esame condivido l'esigenza mostrata di giungere ad una sua rapida approvazione ma ciò non mi esonera dal fare alcune osservazioni che quasi certamente si tradurranno in emendamenti. Il primo aspetto da rilevare riguarda l'articolo 3, laddove alla Conferenza Stato-Regioni viene affidata la definizione in sede regionale dei parametri di riferimento.

Ricordo che fino ad oggi la 1<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora espresso il suo parere in quanto sta verificando se questo provvedimento, rispetto alla questione delle materie di competenza concorrente, limita la determinazione dei principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e se è coerente con le modifiche recentemente apportate a questo articolo. Allo stesso modo chiede di verificare la congruità dell'articolo 3 che rinvia ad una deliberazione della Conferenza Stato-Regioni la definizione di alcuni effetti sanzionatori. Sarebbe pertanto interessante conoscere dal relatore quale esito ha avuto la discussione in corso presso la 1<sup>a</sup> Commissione, il cui compito è di approfondire questo aspetto.

Il secondo tema riguarda l'articolo 1, comma 1, recita testualmente: «L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza ...». Questo richiamo è improprio dato che l'articolo 41 della Costituzione statuisce che: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Sembrerebbe che all'esercizio dell'attività dei trasporti, rientrando nella sfera della libertà e dell'iniziativa economica, di cui all'articolo 41 della Costituzione, si possano

imporre esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale. Quindi, o si elimina il riferimento alla norma costituzionale, di cui si prende in considerazione solo la parte che interessa, oppure la si richiama nella sua interezza. Il richiamo all'articolo 41 deve in sintesi essere meglio precisato.

All'articolo 3 si fissano i parametri per le sanzioni ma faccio presente che dal dibattito in corso emerge l'opportunità di fissare in questo passaggio parametri meritocratici per valutare l'accesso alla immatricolazione.

L'articolo 4 dispone che alle Regioni spetta il compito di stabilire i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e di fissare le modalità e le procedure di controllo. A questo riguardo appare necessario porre grande attenzione alle disparità di trattamento che potrebbero verificarsi e che potrebbero comportare uno spostamento delle imprese dalla regione di appartenenza ad altre per chiedere l'autorizzazione in quella che presenta la disciplina più conveniente.

L'articolo 12 riguarda la complessa entrata in vigore della norma di cui una parte è attuata subito e l'altra dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ciò avviene perché l'articolo 3 prevede che la Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, definisca i parametri per le Regioni. Dato che l'articolo 12 stabilisce che la legge entra in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, l'articolo 3 è privo di senso. Infatti, il testo cerca di rimediare a questa incongruenza con il comma 2 dell'articolo 12, che stabilisce che: «Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

Dovremmo in conclusione tenere conto del parere espresso dalla Commissione lavoro che, pur esprimendo parere favorevole sul provvedimento al nostro esame, osserva che la formulazione dell'articolo 6, comma 1 risulta poco chiara laddove i rapporti contrattuali dei conducenti degli autobus, definiti come di lavoro dipendente; di lavoro con contratto a termine o di altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo. Non sembra infatti esserci differenza tra la prima e la seconda tipologia, a meno che non si intenda per «lavoro dipendente» il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Commissione lavoro afferma che in tal caso si dovrebbe esplicitare tale previsione. In riferimento al comma 1 segnala inoltre che l'attuale formulazione sembra escludere la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e chiede piuttosto di chiarire se si prevede che i conducenti di autobus, di cui al comma 1, possano essere soci di imprese cooperative.

La Commissione lavoro pone una serie di obiezioni in ordine alla disciplina contrattuale che credo debbano essere tenute in considerazione, dato che in questo settore i servizi offerti non possono che essere ampiamente flessibili e organizzati in categorie contrattuali chiare e definite, non escludendone ma chiarendone l'identità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PASINATO, *relatore*. Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 5 febbraio 2003 alle ore 15.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate*

**Voto regionale n. 53**

(Seguito della discussione e approvazione. Assorbimento del voto regionale n. 53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1706 e del voto regionale n. 53 ad esso attinente.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 gennaio scorso.

Anzitutto ringraziamo sentitamente i colleghi che ci hanno aiutato e sostenuto in questo importante lavoro, che affronta un argomento molto delicato per il quale, finalmente, dopo lunghi dibattiti, siamo riusciti a trovare un'adeguata copertura finanziaria, che poco fa è stata formalizzata dalla Commissione bilancio.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.1 formulato la scorsa settimana per la copertura finanziaria del provvedimento. Ha espresso tuttavia un parere favorevole sul testo a condizione che, all'articolo 2, comma 1, le parole «anno 2002» siano cambiate con le parole «anno 2003».

A questo riguardo informo che il relatore, senatore Pessina, ha presentato l'emendamento 2.1000 volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'emendamento 1.5 si intende illustrato.

PESSINA, *relatore*. Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 a mia firma ed esprimo parere contrario sull'emendamento 1.5.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Esprimo invece parere contrario all'emendamento 1.5

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PESSINA, *relatore*. Presidente, intendo ritirare l'emendamento 2.1 e dare per illustrato l'emendamento 2.1000.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Signor Presidente, mi rimetto alle valutazioni della Commissione in merito all'emendamento 2.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. 1000, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento.

PESSINA, *relatore*. Presidente, do per illustrate le proposte di coordinamento nn. 1 e 2, a mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Resta pertanto assorbito il voto regionale n. 53.

*I lavori terminano alle ore 14,50.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1791

d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Senza ed altri

**«Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»****Articoli**

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.



## Art. 2.

*(Definizioni e classificazioni)*

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

## Art. 3.

*(Definizione dei parametri di riferimento)*

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

*a*) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

*b*) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

## Art. 4.

*(Adempimenti delle regioni)*

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

a) a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

## Art. 5.

*(Accesso al mercato)*

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni concernenti i conducenti)*

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

#### Art. 7.

##### *(Documento fiscale)*

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, nonchè le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.

3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.

4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

#### Art. 8.

##### *(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse)*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

#### Art. 9.

##### *(Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero)*

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, nonchè alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

## Art. 10.

*(Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea)*

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.

## Art. 11.

*(Norme transitorie)*

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.

## Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1706

D'iniziativa governativa

**«Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate» e Voto regionale n. 53 ad esso attinente**

### Articolo 1

Art. 1.

*(Disposizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate)*

1. È assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per elargizioni a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, nonché per il finanziamento di altre iniziative decise dal «Comitato 8 ottobre», costituito dai familiari delle vittime.

2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento in conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui al comma 1.

3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma di cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

### EMENDAMENTI

#### 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «Euro per» aggiungere le seguenti: «un'equa».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «8 Ottobre 2001,» aggiungere le seguenti: «tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.»*

---

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «altre iniziative» sostituire la parola: «decise» con la parola: «proposte».*

---

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «in conformità a quanto deliberato dal » con le seguenti: «sentito il parere del».*

---

**1.5**

TOIA, DALLA CHIESA, VERALDI, LAURIA

*Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge devono essere finalizzati in via prioritaria alla realizzazione del diritto allo studio dei componenti delle famiglie delle vittime, e sono esenti da ogni imposta o tassa».

---

**Articolo 2**

Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI

### 2.1

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003 – 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

### 2.1000

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2003».*

---

## PROPOSTE DI COORDINAMENTO ALL'ARTICOLO 1

### Coord. 1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «ottobre» aggiungere le seguenti: «per non dimenticare».*

---

### Coord. 2

IL RELATORE

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «somma» sopprimere la seguente: «di».*

---